

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premessa:

Nel corpo del presente capitolato speciale d'appalto s'intende:

- **AORMN:** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" titolare dei rapporti giuridici;
- **concorrente o imprese concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- **impresa aggiudicataria:** l'operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di operatori economici risultato aggiudicatario;
- **disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA):** il presente documento che disciplina le modalità di espletamento della fornitura che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto fra questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e l'impresa aggiudicataria;
- **capitolato tecnico (di seguito CT):** documento contenente le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto del presente appalto;
- **fornitura:** si intende la totalità dei beni oggetto del presente capitolato speciale e del CT;
- **R.U.P.:** il Responsabile Unico del Procedimento;
- **D.E.C.:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.** avente ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSA e nel DT e nello schema di contratto;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

L'obiettivo della fornitura oggetto del presente capitolato speciale è individuato nell'acquisizione di di protesi mammarie ed espansori tissutali per le esigenze della UOC Senologia/Breast Unit dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord.

Art.1 - TERMINI TEMPORALI

I termini indicati nei documenti di gara, sia per l'AORMN che per l'impresa aggiudicataria, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, o comunque lavorativo.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e consecutivi.

Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Art. 2 - OGGETTO, OPZIONE D'ACQUISTO, DURATA, ACCORDI QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI

Oggetto

Il presente CSA ha per oggetto l'acquisizione di protesi mammarie ed espansori tissutali a copertura delle esigenze della UOC Senologia/Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

La fornitura è articolata in n° 4 lotti non frazionabili; i prodotti e le quantità, sono indicati nella "Scheda Fabbisogno" allegata al CT, ove sono specificati i rispettivi importi a **base d'asta**.

Per tutti i lotti è prevista la sottoscrizione di accordi quadro come previsti dall'art. 1.4 del CT di gara a cui si rimanda.

Inoltre è richiesta una gestione mediante contratto estimatorio (c.d. conto deposito informatizzato) come previsto dall'art. 6 del CT di gara a cui si rinvia.

Per le specifiche modalità di gestione in fase di esecuzione contrattuale si rinvia agli artt. 5 e 5- bis) del presente capitolato speciale.

Opzione d'acquisto ai sensi dell'art. 1331 c.c.

Il contratto attuativo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione delle seguenti opzioni:

- a) Ai sensi dell'art. 106, comma 11 lett. a) D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva alla scadenza dei 24 mesi la facoltà di rinnovare le forniture per un'ulteriore **durata contrattuale massima di 24 mesi, esercitabile di anno in anno (12+12)** alle medesime condizioni tecniche contrattuali e alle condizioni economiche offerte in sede di gara (si rimanda al relativo dettaglio modulo offerta). In ogni caso l'Impresa è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere all'esercizio dell'opzione di durata fino all'individuazione del nuovo contraente. Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara prima della scadenza ultima prevista;
- b) Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare, per singolo lotto, **le forniture pari a un valore massimo del 50% degli importi complessivi contrattuali, incluse opzione di durata**. Tale opzione potrà essere esercitata durante tutta la vigenza contrattuale (incluso rinnovo) alle condizioni tecniche ed economiche vigenti al momento del suo esercizio. Le quantità previste sono da considerarsi quindi presunte e non vincolanti;

- c) Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incrementare, per singolo lotto, **le forniture pari ad un 10% per eventuale variazione prezzi (calcolato su importo a base d'asta incluse opzioni).**

L'attivazione di tutte le opzioni contrattuali inclusi sono subordinate:

- alle effettive esigenze aziendali;
- all'emergere di ulteriori necessità;
- alla verifica dell'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore per medesimi servizi aventi condizioni economiche migliorative;
- alla sussistenza di idonea copertura finanziaria;
- all'emissione di successivi e separati ordinativi emessi sul gestionale AREAS, previa verifica della sussistenza della necessaria copertura economica nelle risorse di budget assegnate alla UOC FARMACIA (responsabile di budget);

e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione delle stesse.

Tali opzioni sono strettamente collegate alla natura del contratto di fornitura, che riguarda materiali il cui utilizzo è oscillante in base ai diversi volumi di attività clinico-assistenziale.

In tutti i casi previsti di esercizio delle opzioni il fornitore non avrà diritto al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento o indennizzo o a qualunque altro titolo fatto, salvo unicamente il pagamento del corrispettivo contrattuale definito maturato fino all'efficacia del recesso.

Questa Azienda procederà all'aggiudicazione definitiva della fornitura dettagliatamente descritta nell'offerta economica per le quantità ivi indicate e per gli importi a base d'asta ivi indicati riservandosi sin d'ora di procedere, **in vigore del contratto**, all'acquisto dall'operatore economico aggiudicatario, di ulteriori quantitativi, pari al 50% dei prodotti aggiudicati, corrispondente all'importo massimo sopra indicato quale "opzione d'acquisto".

In tale ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato a fornire gli ulteriori quantitativi di prodotto alle stesse condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente capitolato speciale.

Durata:

L'accordo quadro – di seguito AQ - (cfr: scheda fabbisogno allegata al capitolato tecnico), il citato AQ avrà una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Nel periodo di validità del AQ questa Azienda potrà stipulare i relativi Contratti Attuativi.

Ferma restando la validità ed efficacia dell'AQ e dei singoli Contratti Attuativi, non sarà più possibile aderire all'AQ, qualora sia esaurito l'importo massimo complessivo previsto (inclusa opzione del 50%).

La durata dei singoli **Contratti Attuativi** è pari a **2 anni** decorrenti dalla data di effettivo inizio della fornitura, risultante dal verbale di avvio sottoscritto dal DEC e dal fornitore, **con opzione di durata di massimo ulteriori anni due (due)**, esercitabile di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'interno dell'opzione di durata è previsto il periodo necessario per la predisposizione della nuova procedura di gara.

Decorso almeno 35 (trentacinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva si procederà come segue:

- sottoscrizione accordi quadro;
- sottoscrizione eventuali contratti attuativi.

I contratti hanno efficacia dalla data della loro sottoscrizione ed indicheranno la data di avvio della fornitura.

Alla data di avvio della fornitura verrà redatto specifico verbale di avvio fra il D.E.C. ed il responsabile tecnico della fornitura.

Accordo Quadro:

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara è finalizzata alla conclusione di AQ con più operatori economici, secondo le modalità descritte all'art. 1.4 del capitolato tecnico di gara.

L'Operatore economico che risulterà prima in graduatoria potrà fornire un quantitativo che potrebbe raggiungere anche il 100% del fabbisogno previsto in gara.

L'AQ stabilisce, per il lotto per il quale è stipulato, l'importo massimo contrattuale, inteso come importo massimo pagabile per la prestazione oggetto del contratto (comprese le opzioni di quantità e di durata).

In forza dell'AQ, pertanto, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, si obbliga ad accettare, e conseguentemente a stipulare, i contratti attuativi sino a concorrenza del predetto importo massimo contrattuale.

Tuttavia, tale importo massimo contrattuale espresso nell'AQ non è garantito all'operatore economico in quanto non è da considerarsi vincolante; il fabbisogno dipenderà dalle effettive esigenze cliniche e assistenziali che si presenteranno, senza che gli aggiudicatari dell'AQ possano vantare il diritto di ulteriori compensi o indennità di sorta.

Con la stipula dell'AQ, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i Prodotti aggiudicati, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura indicata nei singoli contratti attuativi nel rispetto dei termini indicati nella documentazione di gara.

La stipula dell'AQ non vincola in alcun modo l'Amministrazione, all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di fornitura emessi da questa Azienda nel periodo della sua validità ed efficacia.

Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/ prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

Si precisa che:

- per durata dell'AQ si intende il termine di utilizzo dell'Accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante stipula dei Contratti attuativi da parte della Stazione appaltante;
- la facoltà della Stazione Appaltante di stipulare Contratti attuativi viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'AQ, sia esaurito l'importo massimo contrattuale previsto per il singolo lotto, comprensivo delle modifiche e opzioni.

Contratti attuativi:

Una volta stipulato il contratto di AQ (I^a Fase), le prestazioni relative a ciascun lotto, potranno essere affidate di volta in volta tramite appositi Contratti attuativi (II^a Fase) stipulati con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

L'affidamento degli appalti specifici avverrà senza un nuovo confronto competitivo e alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'AQ seguendo l'ordine di priorità e le quote sopra indicate

In ciascun contratto attuativo verranno dettagliate le prestazioni contrattuali: forniture, corrispettivo, quantità e modalità di esecuzione delle prestazioni.

Il termine dilatorio non si applica ai Contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'AQ, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice.

I singoli Contratti attuativi discendenti dall'AQ saranno finanziati con la tipologia di risorse indicate nei relativi atti di impegno.

Si precisa inoltre che è possibile stipulare un contratto attuativo purché:

- lo stesso sia perfezionato prima della scadenza dell'AQ di riferimento;
- l'importo massimo contrattuale risultante dell'AQ comprensivo delle modifiche/opzione di al paragrafo 4, non risulti già raggiunto e l'AQ di riferimento non debba ritenersi esaurito.

L'importo massimo contrattuale espresso nel contratto attuativo non è garantito all'operatore economico in quanto non è da considerarsi vincolante; il fabbisogno dipenderà infatti dalle effettive esigenze cliniche e assistenziali che si presenteranno, senza che l'operatore economico possa vantare il diritto di ulteriori compensi o indennità di sorta.

Andamento del contratto:

Nell'ipotesi in cui, in vigenza del contratto, il fabbisogno di fornitura aggiudicato si esaurisse prima della scadenza, la stazione appaltante, previo l'eventuale esercizio dell'opzione sui quantitativi previsti, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, tramite apposita comunicazione all'operatore economico aggiudicatario, senza onere alcuno a carico della stazione appaltante medesima.

Nella medesima ipotesi in cui il fabbisogno di fornitura aggiudicato terminasse prima della scadenza, la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di esercitare l'eventuale opzione di durata, prima della scadenza del contratto e senza soluzione di continuità, tramite apposita comunicazione all'operatore economico aggiudicatario.

Diversamente, qualora alla scadenza del contratto venissero rilevati dei quantitativi residui di fornitura, sarà facoltà della stazione appaltante differire il termine contrattuale in funzione dell'entità delle quantità residue, previa comunicazione all'aggiudicatario.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta, tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi, decorsi i primi 12 mesi dall'inizio della fornitura, si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata a questa Azienda.

Art. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO

Le quantità previste, suddivisi per singole tipologie, sui quali dovrà essere dimensionata l'offerta, sono dettagliatamente indicati nella scheda fabbisogno e nel capitolato tecnico ai quali si rinvia integralmente. I quantitativi si riferiscono ad un fabbisogno presunto, sono indicativi e non impegnativi, essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione al variare dell'affluenza di pazienti e della casistica clinica e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'AORMN richiederà, in misura non superiore/inferiore al 10% dell'importo massimo stimato (inclusa l'opzione d'acquisto), senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere indennità di sorta.

La fornitura inoltre potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni anche nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte di interventi normativi/organizzativi a livello nazionale e/o regionale;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, ecc.);
- qualora i prodotti non risultassero più idonei a seguito di variazioni negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici;

- nell'ipotesi i cui i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA

Si rinvia alle caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico.

Art. 5 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Per la consegna del materiale oggetto del presente appalto si rinvia a quanto indicato all'art. 6 del capitolato tecnico di gara.

L'impresa, fatto salvo il numero di prodotti contenuti in ogni confezione, dovrà fornire i quantitativi indicati nell'ordine, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

La disposizione della consegna entro il termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi.

I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

In relazione alle modalità di confezionamento si rinvia a tutto quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

In casi di necessità contingenti e di urgenza la Ditta deve essere in grado di far fronte ad eventuali richieste con la massima tempestività, mettendo a disposizione i prodotti occorrenti entro 48 ore; qualora ciò non fosse possibile deve provvedere a dare tempestiva comunicazione scritta al DEC e, concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva ordinata, sufficiente a ristabilire il fabbisogno urgente fino alla consegna del saldo.

La consegna deve avvenire sotto la responsabilità, a cura e spese della ditta aggiudicataria, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, con la sola esclusione dell'I.V.A. Le operazioni di scarico della merce sono a carico della Ditta fornitrice "franco bocca magazzino" che, pertanto, dovrà essere dotata di tutte le attrezzature necessarie a svolgere tale attività.

Devono inoltre essere consegnati prodotti con validità **non inferiore a $\frac{3}{4}$** della durata massima. In casi particolari, comunicati per iscritto dalla ditta aggiudicataria, si può derogare a tale termine, previo accordo con il DEC; in questo caso la ditta aggiudicataria assicura la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, se non utilizzato, senza alcun onere a carico dell'Aormn.

Non sono ammessi ordini condizionati o vincolati a minimo d'ordine fatturabile.

Le fatture, così come i documenti di trasporto, dovranno **TASSATIVAMENTE** riportare gli estremi dell'ordine e del CIG.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal Magazzino Unico (unica unità di consegna) (con firma leggibile e timbro) e dovrà arrecare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art. 7 del presente documento.

Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna dei prodotti entro i termini sopra indicati, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di acquistare presso altre ditte eguali quantità di merce a danno del fornitore inadempiente, addebitando a quest'ultimo sia la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante alla Stazione Appaltante a causa dell'inadempienza stessa.

La consegna del materiale oggetto di contratto estimatorio temporaneo deve essere effettuata presso la UOC Utilizzatrice secondo le modalità dettagliatamente previste al successivo art. 5-bis.

Art. 5 – bis – CONDIZIONI CONTRATTO ESTIMATORIO

I lotti saranno gestiti mediante il conto deposito fra l'Azienda Ospedaliera e l'impresa aggiudicataria si intenderà stipulato ai sensi dell'art. 1556 e seguenti del codice civile un CONTRATTO ESTIMATORIO (c.d. conto deposito) avente ad oggetto i prodotti aggiudicati.

Si applicano le seguenti condizioni:

A) MODALITA' DI GESTIONE CONTRATTO ESTIMATORIO

Relativamente ai lotti specificati nella scheda fabbisogno l'operatore economico aggiudicatario si impegna a consegnare in conto deposito, ai sensi dell'art. 1556 c.c., i dispositivi aggiudicati, per tipologia e quantità che saranno definite con il DEC e comunicati da contodeposito@ospedalimarchenord.it.

L'Azienda Ospedaliera si obbliga a pagare all'operatore economico i materiali impiegati e a restituire all'operatore economico, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.

1. Individuazione dei soggetti Responsabili del Conto Deposito (R.F. – R.U.)

La Amministrazione individua:

- nel referente del magazzino centralizzato, Sig. Alberto Cannizzo, (per brevità: R.F.) il responsabile della gestione documentale del conto deposito, ovvero colui che sarà incaricato per la presa in carico/controllo quantitativo del materiale pervenuto e consegna dello stesso al personale individuato del Servizio utilizzatore;
- nella Coordinatrice della UOC Senologia/Breast Unit dott.ssa (nominata con determina di aggiudicazione) (per brevità R.U.) il responsabile della presa in carico definitiva e controllo qualitativo, della custodia dei dispositivi nel magazzino della (nominato con determina di aggiudicazione) della gestione della movimentazione del materiale, della gestione delle scorte secondo il metodo FEFO e della consegna alla scadenza del contratto dei dispositivi all'appaltatore.
- nella Coordinatrice della UOC (nominata con determina di aggiudicazione) di Pesaro dott.ssa (nominata con determina di aggiudicazione) (per brevità R.U.) il responsabile della presa in carico definitiva e controllo qualitativo, della custodia dei dispositivi nel magazzino della UOC (nominato con determina di aggiudicazione) di Pesaro, della gestione della movimentazione del materiale, della gestione delle scorte secondo il metodo FEFO e della consegna alla scadenza del contratto dei dispositivi all'appaltatore.

2. Costituzione del conto deposito

Entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto attuativo, l'appaltatore si obbliga a consegnare in conto deposito al R.F. il materiale nelle quantità e qualità che verranno indicate dal DEC e comunicate a mezzo mail da contodeposito@ospedalimarchenord.it.

L'Appaltatore provvede ad emettere, per ogni tipologia di dispositivo, documento di trasporto dettagliato con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto dell'appaltatore, il numero di lotto di riferimento, l'eventuale numero di matricola di ciascun dispositivo, la scadenza e la dicitura "dotazione iniziale contratto di conto deposito n° _____"

I dispositivi verranno registrati nella procedura informatica di Magazzino di AORMN a cura del R.F.

Il R.F., con la sottoscrizione della documentazione di consegna, dà atto solo del numero dei colli ricevuti. Entro 5 giorni dal ricevimento della merce il R.F. verifica se i dispositivi ricevuti sono corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli richiesti. L'appaltatore non è esonerato per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma che vengano accertati al momento dell'impiego.

L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori della Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento, entro 24 ore dalla richiesta inoltrata da AORMN, senza oneri a carico della Amministrazione.

Il Conto Deposito verrà istituito presso la UOC Senologia/Breast Unit.

3. Uso e ripristino dei materiali

All'atto dell'uso del dispositivo, l'utilizzatore è responsabile dell'apposizione dell'etichetta del prodotto, o in mancanza di questa, di trascrivere il codice del prodotto utilizzato nella scheda dell'atto chirurgico o cartella clinica del paziente.

Entro 24 ore dall'utilizzo del materiale, il R.U. provvederà a scaricare contabilmente il bene dalla procedura contabile e, due volte alla settimana, verranno trasmessi all'appaltatore sia l'ordine di consegna con il dettaglio dei pezzi da reintegrare sia l'ordine di fatturazione con il dettaglio dei prezzi utilizzati da fatturare.

L'appaltatore dovrà provvedere, entro i 7 giorni successivi al ricevimento dell'ordine di consegna, al reintegro dei dispositivi utilizzati, salvo dichiarazione di urgenza, in questo caso il reintegro deve avvenire entro le 48 ore successive dalla richiesta.

È fatto divieto all'appaltatore emettere fattura o procedere al reintegro in assenza del relativo ordine.

4. Modalità operative di gestione

Si indicano di seguito le modalità operative per la gestione del conto deposito:

- inviare eventuali comunicazioni a contodeposito@ospedalimarchenord.it (tel. 0721/366397-6348-2904);
- prendere nota che nei giorni di lunedì e giovedì questa Azienda provvede all'invio su piattaforma NSO dei seguenti documenti:
 - **ordine di fatturazione** che avrà nostra numerazione FACD-2020-_____. Si tratta di un ordine di sola fatturazione quindi, secondo quanto stabilito dalle regole tecniche NSO, è individuabile dal codice 220 OF. A fronte di questo ordine non deve pertanto essere effettuata nessuna consegna ma è necessario procedere all'emissione della fattura che dovrà riportare il nostro riferimento ordine FACD-2020-_____. Al campo DeliveryLocation verrà comunque riportata l'informazione del magazzino centrale

```
- <cac:DeliveryLocation>  
  <cbc:ID>02432930416-M40</cbc:ID>  
  <cbc:Name>MAG. ORDINI CONTO DEPOSITO </cbc:Name>  
- <cac:Address>  
  <cbc:StreetName>VIA BRIGATA GAP,45</cbc:StreetName>  
  <cbc:CityName>PESARO</cbc:CityName>  
  <cbc:PostalZone>61122</cbc:PostalZone>  
  <cbc:CountrySubentity>PU</cbc:CountrySubentity>  
- <cac:Country>
```

E viene comunque riportato il riferimento al contratto di conto deposito

```
<cac:Contract>  
  <cbc:ID>2019 - 1796</cbc:ID>  
</cac:Contract>
```

Nell'ordine di fatturazione verranno inoltre riportate le seguenti informazioni:

- **lotto** per ciascuna riga di prodotto
- **ddt** con indicazione sia del numero sia della data separati dal simbolo – (meno). Anche se le regole tecniche non prevedono l'indicazione espressa della data, per noi è importante in quanto ci potrebbero essere bolle con stesso numero ma con data riferita

ad anni diversi. Si precisa che se tutti i prodotti dell'ordine sono stati consegnati con stesso ddt, allora lo stesso viene riportato nella parte AdditionalDocumentReference,

```
<cac:AdditionalDocumentReference>  
  <cbc:ID>29/P/2020-17.02.2020</cbc:ID>  
  <cbc:DocumentType>DDT</cbc:DocumentType>  
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

mentre se diverso viene riportato su ogni riga prodotto

```
<cac:ItemSpecificationDocumentReference>  
  <cbc:ID>DDT:50004909-20/02/2020</cbc:ID>  
</cac:ItemSpecificationDocumentReference>
```

- **ordine di consegna** che avrà come numerazione A5-20XX-YYYY-ZZZZ dove 20XX-YYYY si riferisce al numero di contratto di conto deposito e ZZZZ è il numero della lettera di reintegro di conto deposito. Si tratta di un ordine di sola consegna quindi, secondo quanto stabilito dalle regole tecniche NSO, è individuabile dal codice 227. A fronte di questo ordine non deve pertanto essere emessa la fattura che in caso contrario verrà debitamente respinta, mentre dovrà essere effettuata la consegna secondo quanto riportato al campo DeliveryLocation e cioè sempre a Pesaro Via Brigata Gap 45 Villa Fastiggi.

```
- <cac:DeliveryLocation>  
  <cbc:ID>02432930416-M40</cbc:ID>  
  <cbc:Name>MAG. ORDINI CONTO DEPOSITO</cbc:Name>  
- <cac:Address>  
  <cbc:StreetName>VIA BRIGATA GAP,45</cbc:StreetName>  
  <cbc:CityName>PESARO</cbc:CityName>  
  <cbc:PostalZone>61122</cbc:PostalZone>  
  <cbc:CountrySubentity>PU</cbc:CountrySubentity>  
- <cac:Country>
```

Nel seguente campo, a solo titolo informativo, verrà riportato il riferimento al magazzino specifico di conto deposito a cui però non dovrà mai essere spedita la merce.

```
- <cac:DeliveryParty>  
  - <cac:PartyIdentification>  
    <cbc:ID>CDBLOP</cbc:ID>  
  </cac:PartyIdentification>  
  - <cac:PartyName>  
    <cbc:Name>MAG C/DEP BLOCCO PESARO (c/o BLOCCO OPERATORIO FANO)</cbc:Name>  
  </cac:PartyName>  
</cac:DeliveryParty>
```

La lettera di reintegro in formato pdf sarà comunque allegata all'ordine di consegna, mentre non viene più trasmessa via mail per evitare doppie consegne. Su richiesta della ditta aggiudicataria, questa Azienda invierà il dettaglio dei prodotti presenti nei vari reparti per consentire alla ditta aggiudicataria di effettuare eventuali verifiche sui prodotti in giacenza;

- consegnare esclusivamente la quantità indicata alla voce “quantità da reintegrare”;
- fatturare unicamente la quantità indicata alla voce “quantità da fatturare. Si precisa che la “quantità da reintegrare” potrebbe esser diversa dalla “quantità da fatturare” (es. in caso di prodotti resi in quanto scaduti si avrà “quantità da reintegrare uguale a 1” e “quantità da fatturare uguale a zero”; in caso di prodotti di cui non si desidera il reintegro si potrà avere quantità da “reintegrare uguale a zero” e “quantità da fatturare uguale a uno”);
- spedire la merce “in conto deposito” al magazzino centralizzato dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Via Brigata Gap 45 – Villa Fastiggi Pesaro. Eventuale merce “in conto visione” dovrà essere, invece, tassativamente consegnata presso la UO richiedente il conto deposito temporaneo;

- riportare sempre nel ddt il n° dell'ordine di consegna (in caso di 2 ordini di consegna si prega di emettere 2 ddt separati);
 - non emettere un ddt per singolo pezzo, bensì di emettere un ddt per ordine di consegna;
 - spedire tutta la merce relativa a un ddt dentro uno o più colli dedicati (non spedire colli misti, ossia colli che contengono merce relativa a 2 o più ddt diversi);
 - all'atto del ricevimento della mail di sollecito, il fornitore dovrà verificare se la merce è già stata spedita (il fornitore non dovrà inviare la merce 2 volte a fronte dello stesso n° di lettera reintegro);
 - in caso di prodotti prossimi alla scadenza: il fornitore dovrà prendere contatti con la UO utilizzatrice al fine di concordare il ritiro della merce in scadenza; la suddetta UO dovrà effettuare lo scarico con "quantità da reintegrare uguale a uno" e "quantità da fatturare uguale a zero", quindi il fornitore dovrà recarsi presso la UO Farmacia per il rilascio del ddt. In questo caso, il fornitore non dovrà assolutamente consegnare i nuovi prodotti con scadenza più lunga presso la UO utilizzatrice né dovrà inviare la merce al magazzino indicando in bolla un riferimento generico "reintegro scaduti". Il fornitore dovrà attendere l'arrivo a mezzo mail della lettera di reintegro e dovrà provvedere alla consegna dei nuovi prodotti presso il magazzino centralizzato di Villa Fastiggi, riportando sul ddt il n° della lettera di reintegro/ordine di consegna;
 - provvedere alla "costituzione" o all'"aumento" della dotazione iniziale di conto deposito solo previa autorizzazione della UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica e consegnare la merce presso il magazzino centralizzato di Villa Fastiggi indicando nel primo ddt di consegna l'anno e il n° del contratto che verrà comunicato dalla UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica e in tutti i ddt successivi il n° della lettera di reintegro;
 - in caso di aggiornamento tecnologico: il fornitore dovrà darne immediata comunicazione a contodeposito@ospedalimarchenord.it e, solo previa autorizzazione del DEC e della UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica, dovrà consegnare i nuovi prodotti presso il magazzino centralizzato di Villa Fastiggi indicando nel primo ddt di consegna l'anno e il n° del contratto che verrà comunicato dalla UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica e in tutti i ddt successivi il n° della lettera di reintegro. Il fornitore dovrà concordare con la UO utilizzatrice le modalità di ritiro di tutti i vecchi prodotti con causale "reso senza reintegro";
 - consegnare esclusivamente i prodotti indicati nell'ordine di reintegro (es. in caso di aggiornamento tecnologico, finché nell'ordine di reintegro saranno indicati i vecchi codici, dovrà consegnare i vecchi codici, non potrà consegnare i nuovi codici).
- Inoltre, al fine di evitare eventuali disguidi/interruzioni di attività dei reparti operatori si richiede di:
- rispettare i tempi di consegna previsti dal contratto (7 giorni);
 - provvedere ad un sollecito ritiro dei prodotti, in caso di richiesta di ritiro da parte di AORMN;
 - comunicare tempestivamente a contodeposito@ospedalimarchenord.it l'eventuale indisponibilità di un prodotto.

5. Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte dell'appaltatore, il R.U. ne autorizzerà l'accesso.

L'eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dall'appaltatore e dal R.U. controllando la documentazione in possesso alla Amministrazione, individuando le eventuali cause dell'incongruenza dei dati.

6. Ordinativi e fatturazioni

Solo con l'emissione dell'ordinativo di fatturazione dei dispositivi utilizzati, l'Amministrazione si obbliga a pagare il prezzo all'appaltatore.

L'ordine recherà il dettaglio del materiale impiegato/utilizzato, tali informazioni dovranno inoltre essere riportate nella relativa fattura che dovrà far riferimento all'ordinativo

7. Custodia dei beni

La Amministrazione si impegna attraverso i soggetti responsabili del conto deposito a:

- provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dall'appaltatore e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;
- utilizzare i materiali forniti secondo il metodo F.E.F.O. (First Expired First Out), ossia utilizzare prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina;
- informare immediatamente il fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

8. Responsabilità

L'Amministrazione che ha ricevuto i dispositivi non è liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo se la restituzione degli stessi nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (art. 1557 c.c.).

9. Disponibilità dei beni

L'appaltatore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la Amministrazione non provveda ad effettuarne la restituzione, che dovrà avvenire tramite movimentazione documentata del R.U.

L'appaltatore per proprie esigenze, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà prelevare temporaneamente dei dispositivi per poi garantirne il reintegro entro il termine concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto in sede di autorizzazione; il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata del R.U.

L'effetto traslativo della proprietà in capo alla Amministrazione della merce consegnata non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all'utilizzo del bene.

10. Difetti ed imperfezioni

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte del R.F. non esonera l'appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento, entro 7 giorni (ovvero 48 ore in caso di urgenza) dalla richiesta, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

11. Sostituzione – ampliamento dei prodotti

Nel caso in cui un prodotto esca di produzione, venga sostituito per aggiornamento tecnologico, o in caso di temporanea indisponibilità, si dovrà procedere come segue:

- l'appaltatore richiede al DEC apposita autorizzazione alla sostituzione/affiancamento dei prodotti offerti con prodotti di pari funzionalità, alle stesse condizioni economiche
- acquisito il parere favorevole del DEC, AORMN richiede all'appaltatore la consegna del prodotto proposto in sostituzione/affiancamento e comunica il riferimento da riportare nel ddt;
- l'appaltatore provvede alla consegna dei prodotti proposti in sostituzione/affiancamento presso il magazzino di Villa Fastiggi, riportando nel DDT il riferimento richiesto.

Nel caso in cui, nel corso dell'appalto, il DEC ravvisi la necessità di integrare la fornitura in conto deposito con un dispositivo aggiudicato e non ricompreso nella dotazione iniziale, l'appaltatore sarà tenuto a fornire tale dispositivo in conto deposito.

Le modifiche sopra indicate verranno formalizzate tramite corrispondenza tra le parti.

12. Ritiro dei materiali al termine del contratto

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto:

- ✓ il R.U. provvederà ad effettuare il reso contabile dei prodotti non utilizzati nel gestionale di magazzino dell'AORMN;
- ✓ verrà redatto a cura dell'appaltatore e del R.U. apposito verbale attestante il buono stato dei prodotti non utilizzati, unitamente alla bolla di reso sulla quale saranno dettagliati i dispositivi e le relative quantità;
- ✓ l'appaltatore, previo accordo con il R.U., provvederà al ritiro dei prodotti non utilizzati.

13. Ritiro dei materiali al termine dell'intervento conto estimatorio temporaneo

Entro 3 giorni dalla data dell'intervento l'esecutore, previo accordo con il R.U., provvederà al ritiro dei prodotti non utilizzati.

Art. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al D.E.C. (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il D.E.C. rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il D.E.C. è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC sono previste e disciplinate dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dal DM 49/2018.

Art. 7 - CONTROLLI SULLE FORNITURE – DIFETTI ED IMPERFEZIONI

Ai sensi degli artt. 102 del D.lgs. n.50/2016 questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto tramite il D.E.C.

Pertanto la firma del referente della UOC ricevente, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il reparto ricevente e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 48 ore dalla richiesta di sostituzione (detta richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

I beni oggetto della fornitura devono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella sua documentazione e campionatura.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o istituito specializzato ufficialmente riconosciuto e/o personale specializzato di propria fiducia. Le spese inerenti le prove di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito delle stesse, saranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria rimane responsabile per eventuali vizi che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento (es. cause di non corretta sterilità, numero di garze per busta non corretto).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al capitolato tecnico.

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E SUE RESPONSABILITA'

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

- assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti

assunti con il contratto d'appalto;

- garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi;
- assumere ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore;
- fornire i prodotti offerti in sede di gara e successivamente aggiudicati;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato;
- assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 s.m.i.;
- rispettare le disposizioni contenute nel patto di integrità;
- assicurare, in caso di sciopero, la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale, ai sensi di quanto previsto dalla L. 146/90 s.m.i.;
- individuare un incaricato con funzione di ***“Responsabile Tecnico della fornitura”***. Il suddetto responsabile tecnico ha il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare la fornitura. Tutte le contestazioni di inadempienze, ritardi, ecc., fatte in contraddittorio con il suddetto referente si intendono fatte direttamente all'Impresa aggiudicataria. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare al R.U.P. e al D.E.C. il nominativo e il recapito telefonico del suddetto referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. In caso di assenza o impedimento del referente, l'impresa aggiudicataria deve comunicare il nominativo e il recapito telefonico del sostituto;
- in caso di indisponibilità temporanea di prodotti **per causa di forza maggiore** l'impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere ordini.
In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
 - la denominazione, il codice;
 - il periodo di indisponibilità, ove è noto o prevedibile;
 - la causa dell'indisponibilità.In tale ipotesi si procederà con acquisto in danno.
In caso di mancata tempestiva comunicazione scritta, verranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi:

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore dovrà aver stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Art. 9 – AGGIORNAMENTO

L'impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare alla stazione appaltante l'eventuale affiancamento al prodotto aggiudicato di altri più recenti. In tali ipotesi la sostituzione dei prodotti aggiudicati e/o il loro affiancamento dovrà essere preventivamente ed espressamente accettato dal D.E.C (tale accettazione dovrà essere notificata al R.U.P. ed al Direttore della UOC Farmacia Interna). Resta inteso che è facoltà della stazione appaltante rifiutare i nuovi prodotti quando, a giudizio insindacabile del D.E.C., gli stessi non siano perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze della U.O.C. utilizzatrice.

Art.10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

L'Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate che dovranno riportare i dati dell'ordine contabile, il numero di CIG e le stesse descrizioni e codici dei prodotti riportati nell'offerta economica.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: *"IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972"*.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei seguenti nuovi adempimenti telematici: ricevere gli ordinativi di fornitura/servizio emessi da questa Azienda in formato Peppol; inviare a questa Azienda i documenti di trasporto tramite il medesimo formato Peppol.

Il pagamento sarà eseguito, a seguito dell'attestazione del D.E.C. di corretta e regolare esecuzione della fornitura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento troverà applicazione la vigente normativa in materia.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte dell'Impresa, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Si evidenzia che la mancanza del numero di ordine in fattura fa venire meno gli automatismi impiegati da questa Azienda per la liquidazione automatica delle stesse; pertanto eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati a questa AORMN.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

Art. 11 - SUBAPPALTO

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel suddetto "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale, unitamente alla restante documentazione di gara che fa parte integrante del presente capitolato, i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano **essere pari ad € 0,00**.

Prima dell'avvio delle attività oggetto del presente capitolato speciale verrà effettuata una riunione di cooperazione e coordinamento, con la modalità esplicitate nel suddetto DUVRI.

Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALI

Il R.U.P - su indicazione del D.E.C. - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- nel caso di ritardata consegna nei termini e modalità di cui alla documentazione di gara, sarà applicata una penale pari al 0,3 per mille calcolata sull'intero importo contrattuale oggetto della ritardata consegna;
- per fattispecie relative a ritardo nell'esecuzione della prestazione, penale nella misura pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale previsto per la relativa prestazione per ogni giorno di ritardo;
- per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento, penale per singola infrazione, quantificata da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa
- laddove nel corso della fornitura si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico dell'impresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale e/o dal CTP e/o dal contratto sottoscritto sarà applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari allo 0,3 per mille ad un massimo pari al 1 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'intero importo contrattuale.

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca

che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni e/o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

Art. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penale/i applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

Questa AORMN si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblichi prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

In tali ipotesi all'Impresa aggiudicataria inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate purché eseguite correttamente e regolarmente collaudate rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

Art.18 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

Art.19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, i dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi - o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo - saranno trattati da quest'ultima anche con strumenti informatici unicamente per l'espletamento della predetta procedura,

nonché per lo svolgimento di tutte le attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati è improntato – in ogni caso – ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avviene mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative; ciò conformemente a quanto esplicitato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi – ex art. 13 del GDPR - pubblicata sul sito internet www.ospedalimarchenord.it, Sezione “Privacy”, di cui la ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione.

Analogamente, il trattamento dei dati di cui alla presente procedura da parte della ditta aggiudicataria deve essere conforme alla richiamata normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Entrambe le parti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che, qualora la tipologia della fornitura e/o del servizio oggetto del contratto di cui alla presente procedura comporti il trattamento di dati personali per conto della Stazione Appaltante (Titolare), la stessa sarà designata e istruita quale “Responsabile del trattamento” ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) mediante sottoscrizione di apposito atto di nomina come pubblicato sul sito internet www.ospedalimarchenord.it, “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi di gara e contratti” e sottosezione “Modulistica specifica per appalti”.

La ditta aggiudicataria, nell'impegnarsi a rispettare i principi e le disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza anche a tutte le persone che direttamente e/o indirettamente collaboreranno allo svolgimento delle proprie attività, provvedendo alla necessaria formazione di dipendenti e/o consulenti.